

2. — Le moyen consistant à dire que le délai de 40 jours prévu par l'art. 111 LP pour les demandes de participation des créanciers privilégiés aurait été suspendu pendant la durée du procès en contestation de la revendication est dénué de fondement. La disposition nouvelle d'après laquelle « la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte » ne s'applique qu'au délai d'un an dont il est question dans le même article, et non pas au délai de participation de 40 jours. Aux termes de l'art. 111 LP, le droit du conjoint du débiteur de participer à la saisie sans poursuite préalable ne peut être exercé que si la saisie a été opérée pendant la durée du mariage, ou dans l'année qui a suivi sa dissolution. C'est uniquement ce délai d'un an qui se trouve suspendu par une poursuite ou un procès introduits contre le débiteur et ayant pour objet la créance pour laquelle la participation est requise.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites

prononce :

Le recours est écarté.

52. Sentenza 8 luglio 1915, nella causa **Amministrazione fallimentare del Credito Ticinese.**

Dovendo un' amministrazione fallimentare decidere dell'ammissione in graduatoria di un credito insinuato sotto condizione e cioè per il caso in cui una data rivendicazione fosse respinta, essa non potrà liquidare le due questioni nella graduatoria, ma dovrà conoscere anzitutto della rivendicazione, procedendo, se del caso, a stregua dell'art. 242 LEF e poi pronunciarsi sulla collocazione in graduatoria delle somme rappresentanti i beni che il creditore intendeva rivendicare.

A. — I signori Luciano Antognini in Bellinzona, Eredi fu Catterina Sciaroni in Brione sopra Minusio e Giovanni

e Francesco Veglio in Corzoneso avevano depresso dei titoli presso la Banca il Credito Ticinese in Locarno, ora in fallimento. Questi titoli furono poi distratti e cioè dati abusivamente a pegno dagli organi di detta Banca.

L'Amministrazione fallimentare del Credito, rispondendo a richiesta di rivendicazione dei titoli da parte dei deponenti, comunicava loro di aver collocato in quinta classe il valore rappresentante i titoli distratti « ritenuto che la somma riconosciuta sostituisce i titoli, i quali restano avvocati alla massa. »

B. — Con gravame 23 aprile 1915 i surreferiti deponenti domandavano all' Autorità di Vigilanza di sostituire detta clausola colla seguente ; « Il credito è ammesso » in e per il caso l'eventuale azione di rivendicazione » avesse ad essere respinta. »

L'Autorità di Vigilanza ammise il ricorso nel senso che eliminò puramente e semplicemente l'aggiunta apposta dall' Amministrazione fallimentare all'ammissione dei crediti dei deponenti « ritenuto che ecc. ». Donde il presente ricorso dell'Amministrazione del fallimento del Credito Ticinese al Tribunale federale, col quale si domanda che, dichiarato infondato il ricorso dei deponenti all'istanza cantonale, venga ripristinata nel suo integrale tenore la clausola eliminata ;

Considerando in diritto :

1. — I sunnominati deponenti hanno rivendicato in primo luogo la proprietà dei titoli deposti presso la Banca : la collocazione del valore corrispondente ai titoli era subordinata all'eventualità che l'Amministrazione fallimentare non fosse in grado di restituirli. L'Amministrazione avrebbe dovuto conoscere anzitutto della domanda di rivendicazione ; se essa credeva che la rivendicazione non fosse ammissibile nei rapporti della massa, non più in possesso dei titoli e quindi non più in grado di restituirli, l'Amministrazione avrebbe dovuto contestarla ed impartire ai rivendicanti il termine dell'art.

242 LEF per promuovere l'azione. Trascorso infruttuosamente questo termine le pretese dei rivendicanti sarebbero decadute in confronto della massa. Liquidata così la questione delle rivendicazioni, l'Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla collocazione in graduatoria delle somme rappresentanti il valore dei titoli distratti per ammetterle totalmente o in parte o per contestarle. Invece di procedere in questo modo l'Amministrazione preferì risolvere queste due questioni nella graduatoria, ammettendo la somma equivalente ai titoli distratti, ed aggiungendovi la clausola che i titoli diverrebbero proprietà della massa; il che nell'intento della massa vuol evidentemente significare che accettando una collocazione così fatta i rivendicanti rinuncerebbero alla proprietà dei titoli non solamente nei rapporti della massa, ma anche in quelli dei terzi detentori perché, i titoli avocati alla massa, non spetterebbe loro veste qualsiasi per procedere contro chicchessia.

2. — Questo modo di procedere è evidentemente illegale. Le rivendicazioni non possono venir definite nello stato di collocazione e la graduatoria, di cui l'unico scopo è di stabilire il passivo della massa, non può regolare le possibili conseguenze giuridiche dell'ammissione di un credito. Nel caso in esame l'Amministrazione del fallimento, allestendo la graduatoria, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare se ammetteva i crediti dei deponenti a titolo eventuale, o se li contestava, ma non le spettava la facoltà di risolvere, nella graduatoria medesima, la questione se l'ammissione del credito rendesse poi la massa proprietaria dei titoli e privasse così gli intervenienti del diritto di procedere contro i terzi detentori. Da quanto precede risulta che a ragione l'istanza cantonale ha eliminato dalla collocazione la clausola, colla quale l'Amministrazione ha creduto di poter decidere questa questione.

3. — Resta ad esaminare se questa eliminazione basti a ristabilire una situazione corretta e conforme alla legge

o se invece, a quest'uopo, non sia necessario annullare le collocazioni in toto, ingiungendo all'Amministrazione di procedere nella maniera suindicata e cioè di risolvere prima la questione delle rivendicazioni in conformità dell'art. 242 LEF e di statuire solamente in seguito sulla domanda di collocazione del credito, procedendo poi eventualmente al deposito di una graduatoria complementare. È ovvio infatti che la collocazione quale fu ammessa dall'Amministrazione costituisce un tutto inscindibile. L'Amministrazione ha inteso di non ammettere le collocazioni se non nel senso della sua menzione esplicativa e cioè partendo dal concetto che l'ammissione del credito rappresentante il valore dei titoli avrebbe per necessaria conseguenza l'avocazione dei titoli alla massa e che avrebbe escluso la loro rivendicazione da parte dei creditori in modo assoluto e cioè tanto nei rapporti della massa che nei rapporti dei terzi detentori. L'eliminazione pura e semplice della clausola «ritenuto che ecc.» avrebbe dunque per effetto di alterare la portata giuridica della collocazione: il creditore, quantunque collocato per il valore dei titoli distolti, potrebbe pretendere di rivendicarli sia verso la massa, sia verso le persone che li detengono. E d'altro canto, è evidente che l'ammissione pura e semplice di detti crediti nella graduatoria non è giustificata nello stato attuale della liquidazione. Infatti, la domanda eventuale di collocazione in realtà altro non è se non la domanda di rifacimento di danno basato sull'inadempimento del contratto di deposito da parte della Banca e l'atto illecito commesso dai suoi organi colla sottrazione dei titoli. Quest'azione suppone necessariamente che il deponente non abbia potuto ottenere la restituzione dei titoli in natura esercitando l'azione di rivendicazione verso il terzo detentore. Ne segue che i crediti di cui i deponenti domandano la collocazione non potranno venir ammessi se non ove essi rinuncino alla rivendicazione o per il caso che la rivendicazione sortita esito sfavorevole ai rivendicanti.

Questivi motivi dovrebbero logicamente condurre all'annullazione pura e semplice della collocazione ed al rinvio della causa all'Amministrazione affinché essa proceda nel modo indicato. Se non che, anche a prescindere dalla circostanza che una domanda tendente all'annullazione totale della collocazione non venne sottoposta alle Autorità di vigilanza, la ricorrente osserva a ragione che i deponenti (i quali non hanno ricorso contro la decisione dell'Autorità cantonale), ammettendo la collocazione dei crediti corrispondenti al valore dei titoli rivendicati per il caso che la massa non potesse loro restituirli, hanno implicitamente rinunciato a rivendicarli in confronto della massa: il che è tanto più ammissibile in quanto che l'azione di rivendicazione (cioè di restituzione) verso la massa di una cosa che essa non possiede sarebbe necessariamente destinata a fallire.

Il rinvio altro scopo non potrebbe dunque avere se non quello di permettere alla massa di procedere ad una nuova collocazione nella quale i crediti rappresentanti il valore dei titoli non sarebbero ammessi se non alla condizione che l'azione di rivendicazione dei titoli verso i terzi detentori non venisse intentata o avesse esito negativo. Ora, un rinvio a quest'unico intento è certamente superfluo, perchè i deponenti hanno già chiaramente consentito a subordinare l'ammissione del credito in graduatoria a questa condizione, come risulta dal loro ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza, nel quale essi domandano espressamente che la clausola apposta alla collocazione del loro credito venga annullata e che il credito venga ammesso «in e pel caso che l'azione di rivendicazione avesse ad essere respinta».

In queste condizioni basterà dunque a ristabilire una situazione corretta e legale che si prenda atto di questa dichiarazione dei deponenti, la quale determina il senso e la portata della collocazione come essa fu rettificata dall'istanza cantonale. Per evitare ogni equivoco converrà aggiungere che la rinuncia dei deponenti all'esercizio

dell'azione di rivendicazione verso il terzo, avrà le medesime conseguenze del rigetto dell'azione e renderà la collocazione definitiva;

pronuncia:

Il ricorso è respinto nel senso dei considerandi.

53. *Entscheid vom 8. Juli 1915 i. S. Schmidt.*

Art. 153 f. SchKG. In der Betreibung auf Verwertung eines im Dritteigentum stehenden Pfandes ist eine Verwertung und bei einer Betreibung auf Grundpfandverwertung auch die amtliche Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft unzulässig, solange nicht der Dritteigentümer einen Zahlungsbefehl erhalten, die Rechtsvorschlagsfrist abgelaufen und ein allfälliger Rechtsvorschlag beseitigt worden ist. Ist die Verwertung aber zulässig, bevor für den Dritteigentümer die Zahlungsfrist des Art. 152 Ziff. 1 SchKG abgelaufen ist?

A. — Der Rekurrent Karl Schmidt in Frick ist Eigentümer einer Liegenschaft, die er von Heinrich Schaltenbrand in Zürich erworben hatte. Beim Kauf wurde ihm eine Hypothekarschuld zu Gunsten der Rekursgegnerin, der Schweiz. Volksbank in Zürich, überbunden. Diese leitete im Januar 1913 gegen Schaltenbrand für ihre grundversicherte Forderung die Betreibung auf Grundpfandverwertung ein. Dem Rekurrenten wurde eine Ausfertigung des Zahlungsbefehls nicht zugestellt. Erst im Juli 1913, als die Rekursgegnerin zum erstenmal das Verwertungsbegehren stellte, wurde ihm, wie er in einem Schreiben vom 11. Juli 1913 an den Vertreter der Volksbank zugibt, von der Betreibung Kenntnis gegeben. Die Verwertung wurde dann immer hinausgeschoben, bis sie im Frühjahr 1915 auf Anordnung des Betreibungsamtes Frick endgültig stattfinden sollte.

B. — Nunmehr erhob der Rekurrent Beschwerde mit dem Begehren, die Betreibung sei aufzuheben.